

L. 30-12-2021 n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.

Art. 1 - Comma 2

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 11](#), il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento»;

b) all'[articolo 13](#):

1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro»;

3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro»;

5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

« 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro».

Art. 1 - Comma 3

3. Al [decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2020, n. 21](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 1](#):

1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli [articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), delle detrazioni di cui all'[articolo 15, comma 1, lettere a\) e b\)](#), e [comma 1-ter, dello stesso testo unico](#), limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli [articoli 15, comma 1,](#)

lettera c), e [16-bis del citato testo unico](#) nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda»;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2» sono soppresse;

b) l'[articolo 2](#) è abrogato.

Art. 1 - Comma 44

44. All'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al [comma 1051](#), le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,» sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »;

b) dopo il [comma 1057](#) è inserito il seguente:

« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'[allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro»;

c) il [comma 1058](#) è sostituito dal seguente:

« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'[allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il

credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto [allegato B](#) mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;

d) dopo il [comma 1058](#) sono inseriti i seguenti:

« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'[allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto [allegato B](#) mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'[allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto [allegato B](#) mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza»;

e) al [comma 1059](#), le parole: « commi 1056, 1057 e 1058» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;

f) al [comma 1062](#), le parole: « commi da 1054 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: « commi 1056, 1057 e 1058» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »;

g) al [comma 1063](#), le parole: « commi da 1054 a 1058» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter ».

Art. 1 - Comma 72

72. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'[articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), è elevato a 2 milioni di euro.

Art. 1 - Comma 151

151. All'[articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 9, le parole: « il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2022».

Art. 1 - Comma 155

155. All'[articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

« 1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000».

Art. 1 - Comma 175

175. All'[articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali

nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'[articolo 107, paragrafo 3, lettera a\), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'[articolo 107, paragrafo 3, lettera c\), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta» sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'[articolo 107, paragrafo 3, lettera a\), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'[articolo 107, paragrafo 3, lettera c\), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016».

Art. 1 - Comma 683

683. Le disposizioni di cui all'[articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
